

IMMIGRAZIONE DI CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO DALL'ESTERO OPPURE DA ALTRO COMUNE ITALIANO

L'iscrizione nell'anagrafe implica l'effettiva **residenza** cioè la **dimora abituale nel Comune**. I Cittadini stranieri provenienti da altro Comune italiano oppure da uno Stato straniero non membro dell'Unione Europea, che intendono chiedere l'iscrizione anagrafica, vale a dire, la permanenza in Italia superiore ai 3 mesi per lavoro o per ricongiungimento familiare; oppure coloro che chiedono il trasferimento della residenza nel Comune di Ceto, devono presentare la dichiarazione presso *l'Ufficio Anagrafe* del Comune di Ceto entro 20 giorni dall'ingresso in Italia oppure al più presto possibile da quando si è verificata la variazione.

Richiesta di iscrizione anagrafica

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata e firmata dall'interessato. In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

Documenti necessari

- **Passaporto**, o documento equipollente, in corso di validità, per ogni componente della famiglia, **visto di ingresso**;
- **Permesso di soggiorno** o Carta di soggiorno, in corso di validità, per ogni componente della famiglia, oppure **ricevuta** rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- **Codice fiscale** di ogni componente della famiglia;
- **Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare***;
- **Patente di guida italiana, se in possesso**, di tutti i componenti della famiglia che la possiedono e targhe degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, intestati alle persone che trasferiscono la residenza (non a Ditte). Questi dati verranno inviati alla Motorizzazione che provvederà ad inviare l'etichetta adesiva del nuovo indirizzo da incollare sui documenti;
- **Contratto di lavoro**;
- **Dichiarazione di dimora abituale e contratto di affitto.**

*Le **certificazioni** comprovanti la composizione familiare, lo stato civile, la filiazione rilasciate dalle competenti autorità dello stato di appartenenza devono essere esibite in originale, tradotte e legalizzate. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Procedura

1. Presentata la richiesta, *l'Ufficio Anagrafe*, come previsto dalle norme vigenti richiede al Messo Comunale ed all'Ufficio Tecnico un accertamento anagrafico, che può comportare più sopralluoghi, ed ha come finalità la stesura di una relazione tecnica dettagliata ed un certificato di abitabilità.
2. In caso di accertamento positivo:
 - se proveniente da altro Comune, la pratica viene inviata al precedente Comune per la cancellazione. Ricevuta conferma della cancellazione, il procedimento viene chiuso con l'iscrizione della/e persona/e in Anagrafe;
 - se proveniente dall'estero, il procedimento viene chiuso con l'iscrizione della/e persona/e in Anagrafe.
3. Al termine del procedimento l'Ufficio Anagrafe invia all'interessato la comunicazione dell'avvenuta iscrizione.
4. In caso di accertamento negativo, per esempio, per mancanza di dimora abituale, la procedura di iscrizione anagrafica viene respinta con comunicazione all'interessato.

Altre Informazioni

- La registrazione in anagrafe delle richieste di iscrizione anagrafica oppure di cambio di indirizzo, viene effettuata solo dopo l'esito positivo degli accertamenti che vengono svolti dal Messo Comunale e Ufficio Tecnico per verificare la reale presenza stabile dei richiedenti nell'indirizzo dichiarato.
- In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza dell'iscrizione o del cambio di abitazione, sarà comunque quella in cui è stata presentata la richiesta all'ufficiale d'anagrafe.
- I cittadini stranieri residenti nel Comune di Ceto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 2, del DPR 31.08.1999, n.394, iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la **dichiarazione di dimora abituale** nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
- Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.11, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 3, del DPR 31.08.1999, n.394/99, la **cancellazione dall'anagrafe** della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato di cui all'art.7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Termine di conclusione del procedimento

- 20 giorni dalla dichiarazione per gli accertamenti e la trasmissione degli atti al Comune di provenienza per la cancellazione.
- 20 giorni dal ricevimento degli atti per il Comune di provenienza.
- 3 giorni dal ricevimento della conferma di cancellazione per procedere all'iscrizione.

I termini possono essere prorogati per giustificati motivi